



Prot. _____/C 34

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

I.I.S. "MARCONI – GALLETTI - EINAUDI" con sede in Domodossola (VB) - Via Oliva, 15 – C.F. 92016500032 - d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal **Dott. CARMELO ARCORACI** – nato a Mazzarra' Sant'Andrea (Me) il 4 maggio 1958 - Codice Fiscale RCRCML58E04F066L

E

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA - con Sede Legale in Anzola d'Ossola (VB) - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00421660036 - d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Boggio Alberto nato a Premosello-Chiovena (NO) il 06/08/1968 - Codice Fiscale BGGLRT68M06H037N.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107. art. 1. commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.
- l'Alternanza Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche:

Si conviene quanto segue:

ART. 1

La Ditta/Ente **COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA.**, qui di seguito indicata/o come il "Soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in Alternanza Scuola Lavoro su proposta dell'I.I.S. "Marconi-Galletti-Einaudi", di seguito indicato anche come "soggetto promotore".

ART. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, lo/gli studente/i in Alternanza Scuola Lavoro è/sono equiparato/i al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un Tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico

organizzativo, denominato Tutor interno, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante che segue lo/gli studente/i nelle fasi attuative del progetto, denominato tutor esterno.

4. Per lo/gli studente/i beneficiario/i del percorso in Alternanza inserito/i nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa, concordata tra i due soggetti, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi e con riferimento alla dimensione dell'orientamento.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del soggetto promotore.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART. 3

1. Il Tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste e guida lo/gli studente/i nei percorsi di Alternanza e ne monitora, in collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento nel rispetto di quanto concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
 - b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza, rapportandosi con il Tutor esterno;
 - c) monitora le attività e recepisce le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - d) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza, da parte dello/degli studente/i coinvolto/i;
 - e) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, sugli obiettivi raggiunti e sulle competenze progressivamente sviluppate dallo/dagli studente/i.
2. Il Tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Tutor interno all'organizzazione e alla valutazione delle esperienze di Alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello/degli studente/i nel contesto operativo, lo/li affianca e lo/li assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base a quanto concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo/gli studente/i nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) registra le presenze dell'/degli allievo/i presso la struttura ospitante;

- g) fornisce al soggetto promotore gli elementi concordati per valutare le attività dello/degli studente/i e l'efficacia del processo formativo.
3. le due figure dei Tutor condividono i seguenti compiti:
- a) pianificazione dell'attività di Alternanza, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - b) monitoraggio della frequenza e dell'attuazione dell'attività concordata;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello/degli studente/i degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs 81/2008. In particolare la violazione da parte dello/degli studente/i degli obblighi richiamati dalla norma citata saranno segnalati dal Tutor esterno al Tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento di attività di formazione ed orientamento lo studente è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo concordato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento di tale attività;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui D.Lgs 81/2008 - art. 20;

ART. 5

Il soggetto promotore assicura il/i beneficiario/i del percorso Alternanza contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la Responsabilità Civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore. L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico. Conseguentemente l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli –o a denunciare la malattia professionale- al suddetto soggetto. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

ART. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del Tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione (anche in tema di sicurezza) necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. consentire al Tutor del soggetto promotore di contattare il/i beneficiario/i del percorso e il Tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i.

ART. 7

1. La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata ed è valida sino a quando uno dei due soggetti non eserciti il diritto di recesso. In tal caso la recessione decorre dall'inizio dell'Anno Scolastico successivo a quello in cui il diritto di recesso viene esercitato.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e/o al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo concordato.

Domodossola, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
I.I.S. "Marconi-Galletti-Einaudi"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Dott. Carmelo Arcoraci*)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL SINDACO
(*Dott. Alberto Boggio*)